REGOLAMENTO (CEE) N. 334/80 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1980

recante misure transitorie nel settore delle sementi per quanto concerne l'applicazione dell'ECU nel quadro della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 è stato introdotto nella politica agricola comune l'ECU ; che, ai fini dell'applicazione del suddetto regolamento, è necessario adottare disposizioni transitorie nel settore delle sementi per facilitare il passaggio al nuovo sistema monetario ;

considerando che in effetti per le campagne di commercializzazione 1978/1979 e 1979/1980 gli aiuti nel settore delle sementi sono stati fissati in UC con regolamento (CEE) n. 1347/78 del Consiglio (3) ; che gli importi fissati in UC sono stati in un secondo tempo espressi in ECU, allorché quest'ultimo regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/79 del Consiglio (4) ; che taluni importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale degli importi fissati in UC, ai quali era stato applicato il coefficiente di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 652/79, non coincidono esattamente con gli importi che si ottengono convertendo in moneta nazionale gli importi espressi in ECU ;

considerando che il passaggio dal precedente regime al sistema dell'ECU non dovrebbe condurre ad alcuna modifica degli importi espressi in moneta nazionale ; che le disparità di cui sopra sono imputabili a taluni arrotondamenti ; che in certi casi queste disparità potrebbero dar luogo a difficoltà ; che, onde evitarle, occorre disporre che per un periodo transitorio conglobante la campagna 1979/1980 gli importi dell'aiuto continuino ad essere pari agli importi validi il 1° agosto 1979, considerato come giorno in cui ha luogo il fatto generatore del diritto all'aiuto per la campagna in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 gli importi dell'aiuto concessi nel settore delle sementi, fissati con regolamento (CEE) n. 1347/78, sono quelli vigenti, in moneta nazionale, il 1° agosto 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 165 del 22. 6. 1978, pag. 3.
(4) GU n. L 332 del 21. 12. 1979, pag. 5.